



Indirizzo Via Lucomagno 14
CH 6710 Biasca
Telefono 091 874 39 00
Fax 091 874 39 21
E-mail info@biasca.ch
Internet www.biasca.ch

4.09

Biasca 24 gennaio 2013
Rif RM 22.01.2013 // 65

ORDINANZA MUNICIPALE

concernente la videosorveglianza sul territorio comunale del Comune di Biasca

Il Municipio richiamati l'articolo 192 LOC, l'articolo 44 RaLOC e il Regolamento per la videosorveglianza sul territorio comunale del Comune di Biasca

ordina:

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

¹La presente ordinanza disciplina l'esecuzione del Regolamento per la videosorveglianza sul territorio del Comune di Biasca.

²La posa di apparecchi di videosorveglianza può essere eseguita sul territorio del Comune di Biasca in tutti i luoghi sensibili e necessitanti di accresciuta protezione stabiliti dal Municipio.

³La videosorveglianza può essere di tipo fisso o di tipo mobile; nel primo caso essa può essere eseguita 24 ore su 24 mentre nel secondo caso è limitata alla manifestazione o all'evento che si intende monitorare.

⁴Possono essere oggetto di sorveglianza 24 ore su 24 i seguenti luoghi:

- edifici, strutture e parchi pubblici;
- vie e piazze di pubblico transito;
- centri di raccolta dei rifiuti;
- altri luoghi pubblici degni di protezione accresciuta.

Art. 2 Scopo

¹La videosorveglianza ha lo scopo di proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.

²Essa è segnatamente intesa a:

- a) prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi a garantire una maggiore sicurezza ai cittadini;
- b) tutelare la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità degli immobili di proprietà o in gestione all'amministrazione comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamenti;
- c) monitorare e migliorare la gestione del traffico.

³E' esclusa la videosorveglianza di aree private.

Art. 3 Utilizzazione e principi

¹Il Municipio decide la posa e l'uso di apparecchi di videosorveglianza, che deve avvenire nel rispetto della sfera segreta delle persone che non devono essere sorvegliate (articolo 179 quater Codice penale svizzero).

²Il Municipio, dal profilo tecnico, può affidare a terzi la pianificazione, l'installazione e la gestione delle apparecchiature necessarie.

³Il Municipio è responsabile dell'applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati.

Art. 4 Responsabilità

¹L'uso dei sistemi di videosorveglianza e l'accesso ai dati è esclusivamente concesso al personale designato dal Municipio, previa specifica formazione sui doveri, diritti e responsabilità ed al tecnico della ditta esterno autorizzato.

²In casi particolari, previo consenso del Municipio, è concesso l'uso temporaneo dei sistemi di videosorveglianza agli organi di Polizia federali e cantonali, nonché a personale ausiliario delegato da tali organi o dal Comando della Polizia cantonale posto Tre Valli.

Art. 5 Informazione

¹L'informazione deve essere ben visibile, chiara e deve riportare la base legale, nonché l'indicazione del servizio responsabile.

²In presenza di più videocamere l'informazione deve essere ripetuta.

Art. 6 Registrazione dei dati

¹Le riprese della videosorveglianza sono registrate.

²Le registrazioni sono automaticamente cancellate entro il tempo necessario per rilevare eventuali infrazioni. Le registrazioni vengono cancellate al massimo dopo 100 ore.

³Se le registrazioni si riferiscono a un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale, possono essere conservate fino alla comunicazione alle autorità di cui all'articolo 7.

Art. 7 Trasmissione dei dati a terzi

¹Le registrazioni non sono trasmesse a terzi.

²Le registrazioni possono essere comunicate soltanto alle autorità seguenti:

- autorità competenti per il perseguimento penale;
- le autorità amministrative o giudiziarie civili nell'ambito di procedimenti nei quali è parte o coinvolto il Comune di Biasca

Art. 8 Protezione dei dati

¹Il Municipio, e per esso i suoi servizi amministrativi, prende tutte le misure per impedire l'accesso ai locali, l'uso delle attrezzature e la visione del materiale contenente i dati personali da parte di terzi non autorizzati.

²Non sono considerati terzi le persone designate dal Municipio per la visione delle registrazioni e il personale dei servizi informatici comunali.

³Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente ordinanza, si applicano le disposizioni della Legge cantonale sulla protezione dei dati personale del 9 marzo 1987.

Art. 9 Entrata in vigore


La presente ordinanza entra in vigore il 1 marzo 2013.

Per il Municipio:

il Sindaco



avv. Jean-François Dominé



il Segretario

Igor Rossetti

Approvata con risoluzione municipale no. 65 del 22 gennaio 2013

Esposta all'albo comunale dal 28 gennaio 2013 al 13 marzo 2013.